



**PROCURA GENERALE**  
**della Corte di Cassazione**

**Udienza 14 aprile 2023 – Sesta sezione penale della Corte di Cassazione**

**R.G. n. 39038/2022 (ricorsi proposti dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Luogo1 e da [Imputato 1], [Imputato 2], [Imputato CC 2] e [Imputato CC 1], avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Luogo1 in data 23 settembre 2021, depositata il 5 agosto 2022)**

**Testo della requisitoria orale**

***1. Introduzione***

Visti i motivi nuovi di ricorso e le memorie presentate dalle difese, si rinvia alle memorie presentate da questo Ufficio in data 22 marzo e 30 marzo 2023, salva una replica alla memoria [Imputato 3] (par. 4) che sarà di seguito svolta sul tema della qualificazione giuridica.

La conferma del reato di cui all'articolo 338 c.p. come la fattispecie astratta applicabile all'ipotesi accusatoria comporta la delimitazione del perimetro della condotta, rilevante ai fini della configurabilità del reato, alla fase di esternazione-comunicazione di una minaccia "qualificata", avente cioè le specifiche caratteristiche illustrate nella seconda memoria depositata il 30 marzo.

Coerentemente con tale impostazione, saranno in primo luogo tratte le **conclusioni** dalle precisazioni fornite nella memoria depositata in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e all'applicazione della cd. regola BARD.

Sarà poi verificata la tenuta della motivazione sulla effettiva trasmissione al Governo, quale corpo politico, di una minaccia qualificata integrante le condizioni previste dalla norma, distinguendo tra la minaccia nei confronti dei governi Amato e Ciampi e quella nei confronti del governo X in considerazione:

- della pertinenza solo nella prima fase del citato contatto tra i carabinieri e l'organizzazione mafiosa, con elaborazione da parte di quest'ultima, quale conseguenza di tale iniziale confronto, della richiesta di interventi governativi favorevoli all'organizzazione stessa accompagnata alla minaccia di proseguire nella strategia stragista;
- delle successive interlocuzioni riferite al **[Imputato CC 1]** ritenute dalla sentenza impugnata quale veicolo di comunicazione della minaccia al Governo;
- delle censure relative alle regole di giudizio applicabili alla ricostruzione di tale fase;
- dell'esclusione del dolo per i carabinieri **[Imputato CC 1]**, **[Imputato CC 2]** e **[Imputato CC 3]**, pur nella conferma del contributo causale da essi fornito all'insorgenza il proposito minaccioso ed alla sua comunicazione al Governo.

Tutti elementi che connotano le vicende relative agli anni 1992-1993 e la relativa valutazione da parte della Corte territoriale in termini diversi rispetto alle vicende del 1994, in cui la questione che si pone è solo quella nella tenuta della motivazione sulla mancanza di prova della comunicazione della minaccia qualificata da parte di **[Imputato 3]** all'allora Presidente del Consiglio X, ed alla conseguente assoluzione dello stesso e qualifica come mero tentativo del reato commesso dal **[Imputato 1]** in concorso con **[Imputato 4 (collab.)]** (punti censurati dal motivo 3 del ricorso della Procura generale e dalla seconda parte del motivo 2 del ricorso **[Imputato 1]**, avvocato Anania). Prima di tali ultimi punti, saranno esaminati i primi due motivi del ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Luogo1 relativi all'elemento soggettivo del reato nella condotta dei tre carabinieri.

## ***2. Le conclusioni in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti ed all'applicazione della cd. regola BARD.***

In questa sede devono trarsi le **conclusioni** dalle precisazioni fornite nella memoria depositata in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e all'applicazione della cd. regola BARD.

Un primo rilievo: **non esiste il “reato di trattativa”** – come in modo non sempre conseguente è del resto rilevato anche nella sentenza impugnata – ma un **reato di minaccia al Governo ex art. 338 c.p.** (in cui cioè il Governo non deve essere mera parte di una negoziazione, ma vittima), che si configura, anche nei rapporti con gli artt. 289 e 336 c.p., in termini di:

- reato di **pura condotta**, di tal che risultano erronei i riferimenti contenuti in sentenza sia al principio di **“equivalenza delle cause”**, sia all'applicazione analogica della giurisprudenza maturata in materia di estorsione, che presuppongono invece un reato di evento;
- integrato da una **minaccia qualificata**, quale atto unilaterale recettizio diretto all'organo di

natura politica (o amministrativa) strutturato collegialmente e non all'attività di questo (punita dall'art. 289), di tal che esso si differenzia in modo essenziale sia dalla minaccia ex art. 612 c.p. (con conseguente inconferenza della giurisprudenza maturata sul punto), sia dai reati di attentato.

Su questo primo punto: **due chiose in replica** alle osservazioni contenute nella memoria depositata nell'interesse di **[Imputato 3]**.

1. La **ricostruzione** operata da questo Ufficio – dei **rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 289, 336 e 338 c.p.** – **non è sovrapponibile a quella operata nella sentenza impugnata**, proprio perché diversamente è ricostruita (nei termini sopra indicati) la minaccia qualificata ex art. 338 c.p.: in particolare la vaga differenza tra violenza o minaccia diretta e indiretta evocata in sentenza, è stata precisata in termini di violenza o minaccia rivolta rispettivamente o all'attività o all'organo strutturato collegialmente, con importanti ricadute in ordine all'inapplicabilità del principio di specialità, che la memoria non sembra considerare.
2. **Non è stata elusa la problematica relativa alla successione di leggi penali nel tempo e all'operatività dell'art. 2 c.p.**, bensì: si è precisato, attraverso argomenti di carattere sistematico (non esaminati in dottrina) che i significati attribuibili all'art. 338 c.p., poi meglio esplicitati dalle successive formulazioni, erano già riconducibili al tenore testuale originario, di tal che le modifiche sul punto non rivestono valenza innovativa, ma meramente interpretativa; non si è mancato di indicare in ogni caso quale testo delle disposizioni fosse più favorevole, operando su questo il confronto e traendone le dovute conseguenze.

Tanto precisato, la sentenza avrebbe dovuto **selezionare i fatti rilevanti** ai fini dell'integrazione della minaccia qualificata al Governo, verificandone l'accadimento facendo applicazione della **regola BARD** che, per quanto precisato nella memoria a cui si rimanda, si risolve nella specie, in mancanza di una prova diretta, nella deduzione dei fatti ignoti in base a **indizi gravi precisi e concordanti**, attraverso i quali (proprio per la particolare configurazione della minaccia ex art. 338 c.p.) avrebbe dovuto portare a individuare chiaramente CHI ha detto COSA a CHI e, soprattutto, in **QUALE MODO, senza poter supplire alla mancanza di indizi positivi con la mera confutazione di ipotesi alternative negative** (come si è più ampiamente spiegato in memoria).

Deve rilevarsi al riguardo e in primo luogo che è **mancata una reale opera di selezione**: non solo la sentenza si sviluppa per circa **tremila pagine** (a fronte di una sostanziale unica imputazione riguardante sei imputati residui), ma procede a una **narrativa sulla negoziazione negli anni tra il Governo e Cosa Nostra** – tra avvicinarsi di politiche penitenziarie e di contrasto alla criminalità organizzata, tutela di singoli esponenti politici di spicco e iniziative (ritenute improvvide) di alcuni appartenenti alle forze dell'ordine e ai servizi di *intelligence* – che, come detto, manca di concentrarsi

adeguatamente sulla sussunzione specifica dei fatti ritenuti accertati nella fattispecie di reato, posta dall'imputazione.

È mancata altresì una precisa ricostruzione del **contenuto della minaccia**, di **come** sia stata rivolta e della sua **ricezione (o direzione) al Governo** come organo collegiale.

Entrando più nel dettaglio l'unico contenuto preciso, ricostruito dalla sentenza in termini di certezza processuale, riguarda la veicolazione delle richieste di **mancata proroga dei provvedimenti ex art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario**.

Tuttavia, il riferimento ai provvedimenti *ex art. 41-bis* cit. risulta del tutto inidoneo a supportare la conclusione circa l'integrazione del reato *ex art. 338 c.p.* per almeno tre ordini di ragioni.

**In primo luogo**, la centralità attribuita alla veicolazione delle richieste sull'art. 41-bis cit., per integrare la minaccia rivolta direttamente al Governo, **determina una vera e propria riconfigurazione dell'accusa** – che interessa invero anche altri aspetti dell'originale impianto (quali ad esempio la decostruzione del primigenio ruolo attribuito a **[Imputato Politico 1 (giud. separ.)]** o alla valenza intrinseca delle diverse stragi, come si è osservato nella memoria di questo Ufficio a confutazione della censura difensiva sulla violazione del *ne bis in idem*) – e **comporta una insuperabile incongruenza logica: se la minaccia è stata ideata a partire dall'omicidio Lima**, tanto da fondare la competenza dell'A.G. di Luogo<sup>1</sup> (come si è osservato nella memoria di questo Ufficio a confutazione delle censure sulla competenza), non si vede come il male ingiusto potesse essere prospettato al fine di ottenere la mancata proroga di provvedimenti che, all'epoca di quell'omicidio, non erano previsti dalla legge (posto che l'art. 41-bis, comma 2, ord. penit., è stato introdotto solo dopo) e non erano dunque neppure stati adottati. Manca, nella sentenza impugnata, qualsiasi valutazione di merito, su una diversa riconfigurazione dei fatti, che possa renderli compatibili con la minaccia così come focalizzata.

**In secondo luogo** – ma di rilievo ancor più determinante – le decisioni sui provvedimenti *ex art. 41-bis* cit. sono di competenza esclusiva del Ministro (all'epoca di Grazia e Giustizia) e, quindi, **non possono ritenersi dirette al Governo come organo collegiale**; né viene indicato che il Consiglio dei ministri sia stato investito tramite il suo Presidente della responsabilità politica delle relative decisioni (in considerazione del consistente numero dei provvedimenti non prorogati) ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. p, della legge n. 400 del 1988 (si richiamano in proposito le più ampie osservazioni sviluppate sul punto nella memoria depositata da questo Ufficio).

**In terzo luogo**, in applicazione della regola BARD (così come precisata nella memoria di questo Ufficio) la sentenza avrebbe dovuto confrontarsi con le risultanze rappresentate dalle **dichiarazioni rese dal Ministro Conso**, circa l'assunzione in prima persona della responsabilità politica dell'iniziativa e sulla autonomia delle sue determinazioni rispetto a quanto gli era stato comunicato.

In altre parole, risulta decisivo stabilire cosa sia stato detto precisamente al Ministro e in che modo gli sia stato rappresentato: posto che **un conto è essere stato messo a conoscenza di una spaccatura all'interno di Cosa nostra che abbia determinato il Ministro ad assumere autonomamente una iniziativa del genere** (che non configura di per sé la minaccia qualificata nei termini che si sono ampiamente ricostruiti in memoria) **nella speranza di interrompere la stagione delle stragi, altro è rappresentare al Ministro stesso che “Cosa Nostra” si era dimostrata disponibile ad interrompere l'azione stragista e di aggressione ad esponenti di spicco della politica e della magistratura italiana in caso di “segnali di distensione”** (quali appunto la mancata proroga di un cospicuo numero di provvedimenti ex art. 41-*bis* adottati nei confronti di appartenenti alla Mafia). Sul punto non solo la sentenza **ricostruisce solo congetturalmente la veicolazione** della minaccia, **ma addirittura manca di indicare il preciso contenuto** delle richieste, essenziale invece per poter scriminare la violenza o minaccia diretta al Governo come organo collegiale (punita dall'art. 338 c.p.) rispetto a violenze dirette a ostacolarne l'attività di contrasto (punte dall'art. 289 c.p.). Anche qui si tratta di **valutazioni di merito essenziali per sostenere logicamente le conclusioni sull'integrazione del delitto, che non risultano effettuate nella sentenza impugnata.**

### ***3. La tenuta della motivazione sulla veicolazione della minaccia “qualificata”***

**Nel solco delle considerazioni appena formulate** – e scendendo (al fine di argomentare le conclusioni che saranno rassegnate all'esito) sul terreno nella verifica più specifica della corretta o non corretta applicazione della cd. regola BARD denunciata, anche sotto forma di concorrente vizio motivazionale, in particolare nel quinto motivo del ricorso **[Imputato 2]** e nel primo e secondo motivo dei ricorsi **[Imputato CC 1]** e **[Imputato CC 2]**, nonché come questione ripresa in alcune delle memorie aggiunte (sino all'ultima depositata dalla difesa del **[Imputato CC 1]**) - assume rilievo centrale, in una fattispecie come quella odierna, nella quale la prova è di tipo logico/indiziario – **l'analisi dei passaggi motivazionali che riguardano i complessi snodi della vicenda**, sviluppatasi attraverso **due fasi**, ovvero quella della concretizzazione e del palesamento della minaccia quale esito “oggettivo” della “trattativa” (**giugno/dicembre 1992**) e quella della veicolazione della minaccia (**luglio/novembre 1993**); fase, quest'ultima, a sua volta scindibile in due sotto-momenti, ovvero quello della interlocuzione **[Imputato CC 1]/[Vice Capo DAP]** e quello dell'interlocuzione **[Vice Capo DAP]/Conso**.

Orbene, un **primo dato** ineludibile è quello già evidenziato nelle considerazioni effettuate in precedenza.

Affinché possa dirsi correttamente rispettato, mediante motivazione non manifestamente illogica, il

criterio BARD che invece le difese assumono violato, occorre **verificare se la sentenza impugnata abbia fornito dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, che** la minaccia di Cosa Nostra rappresentata agli Ufficiali dei Carabinieri **[Imputato CC 1]** e **[Imputato CC 2]** per effetto del canale **[Imputato 2] / [Imputato interm.]** (non importa affatto se veicolata attraverso il famigerato “papello” ovvero mediante altro scritto o anche solo mediante *traditio* orale) - ovvero **una minaccia “qualificata” perché consistente nella prospettazione di richieste ben definite e circostanziate (fine della stretta carceraria, abolizione dell’ergastolo per i mafiosi, abolizione o comunque forte ridimensionamento della legislazione in materia di pentiti, revisione del maxiprocesso, etc.) – sia stata oggetto di veicolazione e consegna al suo destinatario, il Governo della Repubblica.**

Si tratta allora di verificare davvero se si possa ritenere che, con motivazione non manifestamente illogica, la sentenza impugnata abbia dato prova, oltre ogni ragionevole dubbio, del fatto che al Ministro della Giustizia dell’epoca fu rappresentata l’esistenza di una minaccia specifica di Cosa Nostra, consistente nella prospettazione di ulteriori azioni violente ove non fossero state accolte alcune precise richieste di “politica criminale”, all’interno delle quali si collocava la richiesta di ammorbidente del regime carcerario che aveva visto, proprio in risposta alla strategia mafiosa, un innalzamento del livello di rigore a seguito della introduzione del regime di cui all’art. 41-*bis* O.P.. Una siffatta verifica – condotta evidentemente in stretta correlazione con le censure difensive – deve svolgersi inevitabilmente e **anzitutto attraverso lo scrutinio dei passaggi motivazionali riguardanti l’individuazione del soggetto o dei soggetti che di tale minaccia si fecero latori, consapevoli o meno, al Ministro.**

In tale prospettiva, l’articolata motivazione del provvedimento impugnato va esaminata seguendo lo **sviluppo diacronico della vicenda**, ed in particolare le **due citate sotto-fasi della “veicolazione”** (anno 1993); **dovendosi infatti dare per presupposta, perché accertata con i caratteri della “certezza processuale”, la produzione, l’elencazione e la trasmissione alle controparti della “trattativa” ([Imputato CC 1] / [Imputato CC 2]) della minaccia qualificata;** trattasi – questo - di punto specifico della motivazione – quello del contenuto delle richieste di Cosa Nostra (e della correlata minaccia) rappresentate al duo **[Imputato CC 1] / [Imputato CC 2]** – in relazione al quale nessuno dei ricorsi muove particolari censure alla sentenza in oggetto, vertendo altro motivo del ricorso **[Imputato 2]** solo sul differente tema della responsabilità individuale del ricorrente nel ruolo riconosciutogli di intermediario.

**Invertendo allora - solo per comodità espositiva – l’ordine logico di esposizione,** deve in primo luogo dirsi che, ad avviso di questa Procura Generale, **non sussiste alcuna violazione di legge e/o manifesta illogicità motivazionale** relativamente alla **individuazione dell’interlocutore del**

**Ministro Conso all'atto delle sue determinazioni relative alla mancata proroga dei decreti ex art. 41-bis O.P. in scadenza a novembre 1993** (e alla concorrente coeva decisione di proroga di quelli scadenti a gennaio dell'anno successivo).

**In relazione a tale profilo, ritiene questa Procura che la sentenza abbia rispettato i criteri normativi di valutazione della prova**, per come da leggersi alla luce delle indicazioni e dei conforti giurisprudenziali rassegnati nella memoria già depositata.

Ed invero, **la prova del fatto che sia stato il [Vice Capo DAP]**, e non altri, il diretto interlocutore del Ministro è stata tratta non già – meglio: non solo – dalla esclusione di ipotesi alternative, bensì alla luce di una valutazione complessiva del compendio indiziario, nel quale concorrono parziali elementi di prova DIRETTA: le dichiarazioni del Ministro Conso, lampanti nel loro segnalare le vere ragioni della decisione, legate alla prospettatagli esistenza di una possibile spaccatura all'interno della sino ad allora monolitica gestione apicale di Cosa Nostra; la dimostrazione della quotidiana interlocuzione con il Ministro del duo **[Vice Capo DAP]/Teste 1** anche e soprattutto nel periodo precedente alla determinazione *de qua*; la dimostrazione della preventiva (e pressoché esclusiva) conoscenza del **[Vice Capo DAP]** della decisione che sarebbe stata intrapresa dal Ministro di lì a poco.

**Elementi diretti con i quali ben possono, ed anzi devono, concorrere gli ulteriori fattori valorizzati dalla CAA, costituiti dalla puntuale confutazione** - del tutto priva di manifesta illogicità anche perché rimandante a dati probatori incontroverti - **delle possibili ipotesi alternative** (quella cioè di una “imbeccata” al Ministro arrivata *aliunde*, ovvero quella di una conoscenza della informazione autonomamente acquisita dal Ministro mediante altri canali, istituzionali o meno), smentite attraverso la certosa dimostrazione che nessun altri all'infuori del **[Vice Capo DAP]** poteva essere in possesso delle informazioni privilegiate rappresentate al Ministro.

**In breve:** le prove a confutazione (nel senso del dire “non può non essere stato che...”) assumono in questo frangente il corretto ruolo di indizi “concordanti” (ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi) e non invece di meri indizi “negativi”, da soli insufficienti a provare l'attribuzione positiva di un fatto ad un determinato soggetto.

Corretta allora appare l'operazione valutativa della prova indiziaria compiuta dal giudice di merito sul punto specifico, non essendosi limitato né ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma avendo dato segno, preliminarmente, di aver **soppesato i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza** (nel senso di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica) e, **successivamente, di aver proceduto ad un esame globale degli elementi certi**, per accertare se la potenziale relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa

risolversi in una visione unitaria; in particolare **avendo verificato che le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose** e della normale razionalità umana (cfr. Sez. U, Sentenza n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231678 – 01; da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 8863 del 18/11/2020, Rv. 280605 – 02).

Ecco allora che **perdono di consistenza - ed anzi devono giudicarsi per lo più inammissibili** - le doglianze difensive di cui al **secondo** motivo del ricorso **[Imputato CC 1]** e al **secondo** motivo del ricorso **[Imputato CC 2]** sul punto specifico della individuazione del “**suggeritore**” del **Ministro** nella sua decisione di non prorogare i decreti in scadenza del novembre 1993, allorquando lamentano, con comuni argomenti, la violazione di legge e il difetto di motivazione, con riferimento alla omessa valutazione di elementi di prova ritualmente acquisiti, da individuarsi nella testimonianza resa nel giudizio di primo grado da Mons. X, nelle dichiarazioni rese da costui in sede di audizione presso la Commissione parlamentare antimafia e in quelle rese, dinnanzi al medesimo organismo, dal Dr. Y. **Contrariamente agli assunti difensivi**, la CAA ha esaurientemente affrontato il tema della possibile influenza di tale prospettato ambiente ecclesiale e religioso, in qualche misura rappresentato ai più alti livelli istituzionali, sensibile alle problematiche carcerarie e perciò ispiratore delle scelte di “politica penitenziaria” di quel momento, smentendo – dati alla mano – punto per punto le ricostruzioni anche in ordine alla nomina del **[Vice Capo DAP]** e comunque dimostrando come **tale scenario alternativo sia totalmente privo di senso** in ordine alla questione specifica, cioè il **chi** rappresentò al Ministro le emergenti dinamiche interne di Cosa Nostra e alla connessa incidenza che tale prospettazione ebbe nella scelta di mancata proroga, completamente estranea a qualsiasi valutazione di tipo giuridico o *lato sensu* clemenziale (come dimostra la sua totale antinomia rispetto alle altre scelte precedenti e successive in tema di 41-bis), ma interamente dettata da ragioni di strategia (il “segnale”, che si rivelerà velleitario ed illusorio, da lanciare alla ipotetica ala “moderata” di Cosa Nostra); di modo che le doglianze sul punto specifico finiscono per ridursi alla esaltazione di un frammento della motivazione del quale si protesta la non condivisione e in una surrettizia ma non consentita richiesta di riletture.

**Diverse valutazioni** devono invece effettuarsi – procedendo cronologicamente a ritroso - in ordine al ragionamento motivazionale che sta alla base della individuazione del **tramite** di tale **informazione al [Vice capo DAP]**

**Ragionamento che già nella sua resa lessicale** rende conto di tale differenza di valutazione, allorquando – come sottolineato dai ricorrenti - la CAA afferma che mentre <<Le risultanze che seguono **comprovano** che in effetti fu **[Vice Capo DAP]** la fonte delle informazioni riservate che furono valutate dal Ministro per adottare le sue decisioni>>, <<...è altresì **altamente probabile** —

*ma non più di tanto* - che sia stato a sua volta [Imputato CC 1] a rendere il ([Vice Capo DAP]) edotto delle conoscenze più profonde e aggiornate, che erano all'epoca in possesso del R.O.S., sulla posizione e il ruolo di [Imputato 6 (stralciato e deced.)] e sulla diversità di vedute strategiche rispetto al suo titolato compaesano>>.

Come già osservato nella memoria depositata, non appare superfluo ricordare – e del resto sono gli stessi motivi di ricorso ad avvedersene nella misura in cui non limitano la denuncia a tale profilo – che l'eventuale erroneità del ragionamento probatorio (alla cui esposizione è funzionale la struttura lessicale del provvedimento) non determina l'illegittimità della pronuncia ove il giudice abbia comunque fatto, nella decisione, corretta applicazione della legge penale sostanziale e processuale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'art. 619 c.p.p. in ordine ai poteri di rettificazione riconosciuti alla Corte di cassazione.

L'osservazione si rende necessaria perché, **se è certa l'esistenza** formale, nella sentenza impugnata, del **passaggio motivazionale** appena **citato** (e di altro ancora, in cui si ribadisce che <<*Sia altamente probabile, anche se non può affermarsi con certezza assoluta, che la fonte ispiratrice di ([Vice Capo DAP]), a cui egli attinse le informazioni necessarie per orientare sapientemente la scelta finale di CONSO fu proprio [Imputato CC 1]*) e della loro evocatività di un possibile conflitto con la regola BARD in ragione del richiamo a ipotizzabili spiegazioni alternative delle circostanze probande cui si riferiscono, **è altrettanto indubitabile che il percorso motivazionale della sentenza si nutre, nella odierna fattispecie, di una imponente mole di passaggi ricostruttivi della vicenda e di altrettanto plurime conseguenti conclusioni**, con le quali occorre dunque confrontarsi – sempre ovviamente in rapporto alle specifiche critiche difensive – al fine di verificare la stretta tenuta e consequenzialità logica e il rispetto dei parametri legali che si assumono violati.

Occorre allora necessariamente **spingersi oltre il mero dato lessicale** - pur come detto non privo di rilievo - delle affermazioni censurate, che potrebbero in ipotesi rappresentare anche enunciazioni erranee, a fronte di un corretto percorso logico-giuridico.

Orbene, se si guarda al percorso logico che ha condotto la Corte di Assise di Appello palermitana ad individuare il [Imputato CC 1] come il veicolo della informazione sulla spaccatura *in fieri* in Cosa Nostra, ci si accorge che tale percorso si nutre dei seguenti elementi indiziari:

1) **l'omogeneità** delle informazioni veicolate a CONSO rispetto a quelle di cui [Imputato CC 1] era in possesso. Dice la CAA che <<*se c'era un organo di polizia altamente specializzato nelle indagini in materia di criminalità mafiosa che all'epoca fosse in grado, attraverso propri terminali informativi di dare un nome e un volto (e segnatamente quelli di [Imputato 6 (stralciato e deced.)]) alla componente mafiosa moderata che si contrapponeva — o tentava di farlo - allo schieramento fautore invece della strategia stragista, era proprio il R.O.S. di [Imputato CC 1]*>>. Aggiungendo però che

<<...**non è così scontato** — come invece assume il giudice di prime cure **che fossero le rivelazioni di Teste 2**, gestito in via esclusiva dal R.O.S. nei primi tempi della sua collaborazione, a fare la differenza rispetto alle conoscenze investigative in possesso di altri apparati di polizia (come la D.I.A. che, a dire del dott. **Capo della Polizia 2**, sapeva dell'esistenza di una spaccatura interna a Cosa Nostra ma non immaginava che essa attraversasse anche il fronte corleonese, e che **[Imputato 6 (stralciato e deced.)]** avesse preso le distanze dalle scelte strategiche del suo autorevole "compaesano"). Secondo la Corte palermitana, tuttavia, come insegna la vicenda **[Imputato interm.]**, **[Imputato CC 1]** disponeva anche di altre fonti, interne o vicine allo schieramento di **[Imputato 6 (stralciato e deced.)]**, alle quali potere attingere informazioni dirette su una crescente diversità di visioni strategiche dei due capi corleonesi; o elementi alla luce dei quali poter filtrare certe indicazioni desunte dalle dichiarazioni di **Teste 1**, come quel gesto di allargare le braccia, senza pronunciare una sola parola, con cui **[Imputato 6 (stralciato e deced.)]** replicò alle perplessità e alla cauta protesta di ..... e dello stesso **Teste 1**, dopo che ebbe comunicato loro che bisognava provvedere all'eliminazione del Capitano ULTIMO.

- 2) la **coerenza e l'elettiva affinità** tra le ragioni giustificative della scelta di CONSO e la strategia perseguita da **[Imputato CC 1]** fin da quando aveva intrapreso la trattativa con **[Imputato interm.]**;
- 3) il **raffreddamento** dei rapporti tra il **[Vice Capo DAP]** e **[Capo della Polizia 1]**, in ragione dei contrasti avuti sul trasferimento di **[Imputato 7 (deced.)]** dal carcere di Rebibbia a quello dell'Asinara;
- 4) l'**affinità** tra **[Vice Capo DAP]** e i Carabinieri;
- 5) gli **incontri [Vice Capo DAP] / [Imputato CC 1]** nei momenti topici: e precisamente, **il 27 luglio**, poche ore prima che esplodessero le bombe di Milano e Roma, e pochi giorni dopo che il Ministro aveva prorogato quasi in blocco i decreti che scadevano a luglio: i primi che erano stati emessi nella fase di prima applicazione del 41-*bis* e per i quali s'era diffusa negli ambienti carcerari l'aspettativa che non sarebbero stati prorogati; nonché **il 22 ottobre 1993**, mentre ferveva la discussione sull'opportunità di prorogare o meno la massa di decreti che sarebbero scaduti di lì a qualche settimana.

Ciò premesso, **non può non convenirsi con le difese** allorquando sottolineano che la sentenza si affida, per provare il ruolo del **[Imputato CC 1]** nella trasmissione della minaccia, alla valorizzazione di alcune **circostanze per un verso meramente sintomatiche** (quelle di cui ai punti da 2 a 4: la "coerenza", l'"affinità", il "raffreddamento"), **per altro verso** (quella di cui al punto n. 1: l'informazione sulla "spaccatura") **non tutte a loro volta provate con certezza** quanto alla fonte e alle precise connotazioni circostanziali.

Trattasi di indizi - quelli appena passati in rassegna - tutti **carenti dei requisiti di gravità e**

**precisione, al cui difetto non può supplire – per quanto si è già detto in memoria – la loro convergenza.**

**Né il ragionamento probatorio appare sorretto dalla valorizzazione dell'ulteriore elemento indiziario rappresentato dagli incontri [Imputato CC 1] / [Vice Capo DAP] ed in particolare dell'incontro del 22 ottobre 1993, posto che a proposito della “concludenza” di tale ultimo incontro a tre ([Imputato CC 1] / [Vice Capo DAP] / Generale CC) la CAA, in assenza di elementi di prova diretta (alla luce di quanto riferito dall'unico teste **Generale CC**), si limita ad effettuare un'ulteriore valutazione **ipotetica**, sostenendo che sia “davvero arduo credere [ndr. quanto sul punto riferito dal teste **Generale CC**, ossia] *che mentre ferveva la discussione sulla soluzione da adottare [ndr. sulla proroga dei decreti di cui al 41-bis] ... lo stesso ([Vice Capo DAP]) non ne abbia fatto cenno al Vice Comandante operativo del R.O.S.” (pag. 2675); “né – aggiungono – può escludersi che quell'incontro abbia avuto un'appendice alla quale Generale CC potrebbe non avere partecipato” (pag. 2676).***

E' allora da ritenersi che **alla conclusione lessicale possibilista, al più probabilista** (e quindi di per sé già contrastante con la regola di giudizio imposta dall'art. 533 c.p.p. che impone uno standard probatorio di certezza processuale), secondo cui <<...*si può concedere — non senza qualche residua titubanza sulla piena congruenza del compendio probatorio — che sia stato [Imputato CC 1], e non altri, a chiudere per così dire il circuito dell'iter realizzativo della minaccia qualificata per cui si procede...>> **corrisponda in effetti, anche sul piano contenutistico delle specifiche ragioni addotti a giustificazione della conclusione, una indicazione di elementi indiziari che, se riguardati alla luce di quanto già osservato e in linea con la più avveduta e autorevole giurisprudenza di questa Corte, appaiono inadeguati a dimostrare che sia stato il [Imputato CC 1] a veicolare al [Vice Capo DAP] l'informazione “privilegiata” sugli assetti interni di cosa nostra e sulla esistenza di una fazione fortemente decisa ad innalzare il livello di scontro con lo Stato se non soddisfatta con le sue pretese. Ma se questo è vero – come appare vero a questo Ufficio – lo è ancor più in ordine al **che cosa fu detto** nello specifico; **accertamento rispetto al quale l'individuazione del chi parlò col [Vice Capo DAP] si pone come condizione NECESSARIA ma NON SUFFICIENTE.*****

**Perché anche una volta stabilito chi parlò con ([Vice Capo DAP]), si tratta poi di stabilire CHE COSA GLI FU DETTO e CHE COSA il ([Vice Capo DAP]) rappresentò al Ministro.**

E ciò in quanto - dovendosi come già affermato all'inizio qui dissentire rispetto a quanto scritto nel provvedimento impugnato – se la prova della veicolazione è stata desunta indiziariamente dalla ricostruzione delle motivazioni che condussero l'allora Ministro Conso alla decisione di non prorogare un blocco di decreti ex 41-bis O.P in scadenza ai primi di novembre del 1993, **non risulta affatto indifferente** stabilire se tale decisione sia stata influenzata da una generica intimidazione derivante dalle efferate azioni omicidiarie e stragiste sin lì perpetrate da Cosa Nostra, oppure sia stata

motivata dalla conoscenza della esistenza di una possibile spaccatura all'interno della Mafia tra una componente più "morbida" e una più decisa a proseguire la strategia di contrasto violento, o sia stata invece anche solo parzialmente condizionata dalla rappresentazione fattagli della **minaccia qualificata** nei termini di cui sopra:

- **non è indifferente** perché gli imputati tratti a giudizio lo sono stati, nell'ambito dei rispettivi profili di responsabilità, per aver concorso appunto ad una minaccia qualificata a corpo politico (condotta contemplata dall'art. 338 c.p. che, come già osservato nella prima memoria di questo Ufficio, consente di escludere pacificamente, per l'**[imputato 1]**, una situazione di *bis in idem* con riferimento all'indiscutibile effetto intimidatorio derivanti dai reati di sangue per i quali è stato già giudicato e condannato);
- **non è indifferente** perché tale condotta ex art. 338 c.p. si perfeziona, **per lo meno nella sua forma consumata**, solo a condizione che QUELLA specifica minaccia sia stata veicolata o per lo meno percepita dal naturale destinatario, perché solo a tale condizione – cioè che sia stata rappresentata o altrimenti percepita QUELLA specifica minaccia – è possibile astrattamente teorizzare quella che è stata impropriamente definita come "equivalenza di cause", che in realtà non trova cittadinanza giuridica nelle ipotesi, quale quella in esame, di reati di mera condotta e non di evento;
- **non è indifferente** perché – come già ricordato in precedenza – solo a tale condizione – cioè che sia stata rappresentata o altrimenti percepita QUELLA specifica minaccia – è possibile configurare il reato ascritto in rubrica e non le diverse fattispecie di cui agli artt. 336 ovvero di cui all'art. 289 c.p.;
- **non è indifferente**, infine, perché solo a tale condizione, cioè all'esito di una positiva verifica di tale specifica veicolazione, si può passare a discutere della responsabilità "piena" dei soggetti oggi tratti a giudizio sul versante Cosa Nostra (**[Imputato 1]** e **[Imputato 2]**) e della responsabilità, che la CAA ha escluso sul piano dell'elemento soggettivo, degli Ufficiali dei Carabinieri **[Imputato CC 1]** e **[Imputato CC 2]** protagonisti della trattativa.

**A queste esigenze la sentenza impugnata** – dovendosi convenire con le relative doglianze difensive – fornisce al tempo stesso **una risposta non conforme a diritto, sul piano del mancato rispetto del canone di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p. e difettosa sul piano motivazionale**, essendo il tessuto argomentativo percorso da perplessità e carenze necessitanti di rinnovata attenzione; sarà dunque compito del giudice del rinvio **sciogliere, in un senso o in un altro, il dubbio emergente dalla lettura delle ragioni poste a sostegno della ritenuta consumazione del reato in esame.**

#### **4. La carenza di dolo per i Carabinieri (primi due motivi del ricorso della Procura generale di Luogo1)**

Le osservazioni sopra sviluppate portano alla richiesta di **annullamento con rinvio** in conseguenza della ricostruzione giuridica del reato ex art. 338 c.p. con **effetto estensivo per [Imputato CC 3]**, non ricorrente, ed assorbimento delle ulteriori doglianze degli imputati ricorrenti, **anche per quanto riguarda il dolo in relazione alla posizione dei ricorrenti [Imputato 2] e [Imputato 1]** essendo già delineati i principi cui il giudice del rinvio dovrà attenersi nel ricostruire.

**Non altrettanto** avviene per il profilo soggettivo relativo alle posizioni di **[Imputato CC 2]**, **[Imputato CC 3]** e **[Imputato CC 1]** oggetto dei primi due motivi di ricorso della Procura generale della Corte di appello di Luogo1: **la specificità della ricostruzione del dolo di concorso nei loro confronti** (e i conseguenti vizi denunciati dalla Procura generale presso la Corte di appello) impone infatti uno specifico esame al fine di precisare il principio di diritto al quale il giudice del rinvio dovrà attenersi al riguardo nel ricostruire l'elemento soggettivo del reato (ove ritenuto sussistente nella sua materialità) nei confronti di questi ultimi.

Va in primo luogo rilevato che nella prospettiva delle due sentenze si assume il **collegamento tra l'iniziativa dei carabinieri e l'insorgere del proposito minaccioso con la conseguente sua esternazione**, di tal che in base a tale ricostruzione – assunta dalla difesa a sostegno della sua tesi e fatto salvo quanto sopra osservato sulle altre censure relative alla motivazione - **deve escludersi in radice la configurabilità della scriminante dell'adempimento di un dovere** evocata, eventualmente nella forma putativa, dalla memoria **[Imputato CC 2]** del 28 marzo 2023 per essere i contatti tra i carabinieri e **[Imputato interm.]** riferibili alla previsione di cui all'art. 203 c.p.p., e ciò in quanto **[Imputato interm.] non ha svolto il ruolo di confidente**, come precisa, senza censure, la stessa sentenza a pag. 2257: *“l'operazione [Imputato interm.] fu ben altro che l'attivazione o il tentativo di attivare una fonte potenziale di informazioni confidenziali”, ma a lui venne affidato l'incarico “di aprire un canale di comunicazione con Cosa Nostra veicolando un preciso messaggio in termini di sollecitazione ad un dialogo finalizzato all'obiettivo di neutralizzare la minaccia stragista, colpendo al cuore l'ala dura e avviandone la disarticolazione, in cambio di un occhio di riguardo per quella componente moderata, o al limite per i singoli esponenti mafiosi, che fossero interessati e disponibili a cooperare a tale obiettivo”*.

L'adempimento di un dovere non può essere invocato anche sulla base **della giurisprudenza in tema di "agente provocatore"** (cioè di colui che provoca altri a commettere un reato, con la peculiarità

che egli ha interesse non già alla commissione del reato per trarne i relativi illeciti vantaggi, bensì alla scoperta e alla punizione del soggetto provocato), **figura alla quale potrebbe assimilarsi, visti gli effetti, il ruolo svolto dai carabinieri.** In tal caso, infatti, la condotta «è *scriminata dall'adempimento del dovere soltanto allorquando non si inserisca con rilevanza causale nell'iter criminis, ma intervenga in modo indiretto e marginale concretizzandosi prevalentemente in un'attività di osservazione, di controllo e di contenimento delle azioni illecite altrui: al di fuori di questa ipotesi, invero, non può farsi discendere dall'obbligo della polizia giudiziaria di ricercare le prove dei reati e di assicurare i colpevoli alla giustizia, previsto in via generale dall'art. 55 c.p.p., l'esclusione della responsabilità dell'agente provocatore, poiché è adempimento di un dovere perseguire i reati commessi, non già di suscitare azioni criminose al fine di arrestarne gli autori*» (ex plurimis, Sez. IV, n. 47056/2016).

Passando alle censure alla parte della sentenza che ha escluso il dolo nel comportamento dei carabinieri protagonisti dell'iniziativa, appare necessario rilevare che **la fase di avvio delle interlocuzioni**, chiusa con la formulazione della proposta-richiesta di carattere minaccioso, è **antecedente**, sotto il profilo temporale, ed esterna, sotto il profilo logico, **al perimetro di rilevanza illecita della condotta**, che va individuato nella fase di esternazione al soggetto passivo della dichiarazione unilaterale a carattere ricettizio di contenuto minaccioso, quale condotta integrante il tipo del reato in questione.

La sentenza ritiene coinvolto il **solo [Imputato CC 1] in tale fase “comunicativa”**, mentre riferisce **anche a [Imputato CC 2] e [Imputato CC 3]** la partecipazione a quella precedente della c.d. trattativa.

Tale diversificazione ha **ricadute** sulla responsabilità e sulle conseguenti valutazioni in punto di elemento soggettivo secondo una duplice alternativa:

- qualora il giudice del rinvio ritenga che **la minaccia “qualificata” non sia stata consumata dal [Imputato CC 1]**, il coinvolgimento nella fase chiusasi con l'esternazione della minaccia stragista ai carabinieri potrebbe al più essere apprezzato **quale tentativo**.

Tale esternazione, infatti, **non era rivolta ai carabinieri in quanto tali** (nel qual caso non sarebbe configurabile il reato neppure nella forma tentata, avendo **Sez. VI, n. 2636/2000** escluso dalla nozione di "corpo" politico, amministrativo o giudiziario un comando provinciale dell'Arma dei carabinieri conclusione che “*a fortiori*” vale per il ristretto gruppo di carabinieri che aveva assunto l'autonoma iniziativa), ma **era stata ad essi formulata nella prospettiva di inoltrare al Governo quale destinatario finale**. L'alternativa tra dolo e colpa, risolta diversamente dalle due sentenze di merito, si porrebbe, quindi, **allo stesso modo per i**

**tre carabinieri**, sia pure con riferimento al reato nella forma tentata (che, ove configurabile, si dovrebbe dichiarare prescritto prima della sentenza di primo grado);

- qualora, di contro, il giudice del rinvio ritenga che **una minaccia “qualificata” sia stata consumata dal [Imputato CC 1]**, la natura dolosa o meno della condotta degli imputati costituisce un fattore decisivo per la valutazione della responsabilità di quelli che parteciparono alla sola trattativa (**[Imputato CC 2]** e **[Imputato CC 3]**) a titolo di concorso con **[Imputato CC 1]**, autore materiale della trasmissione al Governo della minaccia mafiosa.

Ed infatti:

- **l’affermazione della responsabilità a titolo di dolo** costituirebbe senza dubbio il prodromo per un coinvolgimento a titolo concorsuale anche nella fase di stretta pertinenza alla comunicazione della minaccia, avendo essi intenzionalmente determinato la sua insorgenza unitamente all’autore materiale della sua veicolazione;
- al contrario, **nel caso di esclusione del dolo nella prima fase**, la responsabilità di **[Imputato CC 2]** e **[Imputato CC 3]** a titolo di concorso con il **[Imputato CC 1]**, autore materiale della trasmissione della minaccia al Governo, potrebbe essere affermata solo se si ritenga che tale trasmissione non sia stata frutto di una autonoma iniziativa del **[Imputato CC 1]** stesso, estranea alla sfera volitiva degli altri due. **Tale verifica manca nella sentenza impugnata** che, pur escludendo il dolo per **[Imputato CC 2]** e **[Imputato CC 3]**, non precisa quali siano stati loro i rapporti con **[Imputato CC 1]** quanto alla condotta materiale di trasmissione della minaccia.

**L’alternativa tra dolo eventuale e colpa cosciente non rileva invece con riferimento alla fase di comunicazione della minaccia.**

La Corte di appello esclude il dolo ritenendo l’iniziativa nel suo complesso (e quindi anche per la fase comunicativa) effettuata per realizzare scopi di solidarietà e richiama:

- la **giurisprudenza in materia di estorsione** nella parte in cui, ai fini dell’integrazione del concorso di persone, è **sufficiente la coscienza e volontà di contribuire**, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita, con la conseguenza che **anche l’intermediario**, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, **salvo che** il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana;
- l’introduzione del **reato di intermediazione nel sequestro di persona a scopo di estorsione** (art. 1, comma 4, D.L. n. 8 del 1991, conv. in l. n. 82 del 1991), quale conferma della necessità

di introduzione di una norma specifica per la punizione, altrimenti da escludersi, dell'intermediazione con finalità solidali la parte di terzi.

Va però osservato che, **quand'anche** l'emersione del proposito minaccioso e la sua esternazione da parte della c.d. componente stragista fossero stati una **conseguenza non voluta**, non prevista e non prevedibile dell'iniziativa dei carabinieri, **la comunicazione al Governo viene comunque ricostruita in sentenza come il frutto di una scelta consapevole adottata successivamente**. La presunta non volontarietà della già menzionata emersione non avrebbe quindi alcun rilievo, in quanto la decisione di informare il Governo **riguarderebbe una minaccia già manifestatasi nella sua pericolosità** e quindi la scelta di veicolarla comunque avrebbe una evidente matrice intenzionale.

Né, ad escluderla, potrebbe valere la **finalità solidale** ad avviso della Corte territoriale sottesa all'intera iniziativa.

Tale finalità, infatti, va scrutinata tenendo conto dell'**interesse protetto** (libera determinazione dell'organo collegiale), della **natura del reato** in questione (reato di condotta e di pericolo) e della nota **differenza tra l'elemento soggettivo del dolo ed i motivi dell'azione**.

Sotto il primo profilo, mentre **nell'estorsione viene in evidenza il patrimonio**, con la conseguenza che la finalità solidaristica può configurarsi quando l'intermediazione nell'interesse esclusivo della vittima sia finalizzata a ridurre od eliminare il danno di carattere patrimoniale, nel reato di cui all'articolo 338 c.p. l'interesse protetto è quello alla **libera determinazione dell'organo collegiale** la cui lesione, stante la natura di reato di pericolo e di mera condotta (e non di danno e di evento, come l'estorsione), si verifica per il solo fatto che una comunicazione avente le caratteristiche di pericolosità già specificate sia veicolata alla parte offesa.

**Non può quindi richiamarsi la giurisprudenza che esclude la responsabilità dell'intermediario** nella estorsione nel caso in cui egli abbia operato nell'esclusivo interesse della parte offesa, in quanto, nel reato in questione, stante la sua diversa natura, **una volta formulata la minaccia, la sua veicolazione al destinatario non realizza mai il solo interesse della parte offesa, ma anche quello dell'autore del male minacciato alla sua comunicazione**.

Ne consegue che una finalità solidaristica non può configurarsi quale dato soggettivo caratterizzante la condotta, stante **l'immediata lesione del bene giuridico protetto nel momento stesso in cui giunge a destinazione il messaggio minaccioso qualificato**, potendo al più tale finalità ascrivere ai motivi della condotta, cioè ad un versante estraneo al dolo. Giova al riguardo richiamare la giurisprudenza sul **versante contiguo della resistenza a pubblico ufficiale**, secondo cui il dolo specifico si concreta nella **coscienza e volontà di usare violenza e minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell'ufficio**, mentre sono del tutto **estranei lo scopo mediato ed i motivi di fatto avuti di mira dall'agente**, occorrendo che la violenza e la minaccia (elementi costitutivi della

materialità del reato) siano reali e connotino in termini di effettività causale la loro idoneità a coartare o ad ostacolare l'agire del pubblico ufficiale, in tal modo esprimendosi il finalismo lesivo (dolo specifico) del contegno (di violenza o minaccia) del soggetto agente (*ex plurimis*, Sez. V, n. 48352/2022).

Allo stesso modo, **la presunta finalità solidaristica non esclude la configurabilità del dolo nel reato di cui all'art. 338 c.p.** laddove risulti che la minaccia riferita dall'intermediario sia conforme al tipo richiesto per la configurabilità del reato e riferita alla parte offesa secondo le intenzioni e l'interesse (anche) del soggetto da cui proviene ed autore del male minacciato.

Né la scelta di veicolare la minaccia “qualificata” potrebbe essere qualificata come **frutto di mera leggerezza** (idonea, come noto, ad escludere la configurabilità del c.d. “dolo in re ipsa”, evocabile nel caso di specie), avendo la stessa Corte territoriale ricostruito come pienamente consapevole tale condotta comunicativa.

È quindi **solo nella prima fase della c.d. trattativa** (nel triplice passaggio: iniziativa dei carabinieri, interlocuzioni con l'organizzazione per il tramite del **[Imputato interm.]**, insorgenza ed esternazione della minaccia stessa) che **rileva l'alternativa** tra la soluzione seguita dalla decisione di primo grado del dolo eventuale caratterizzante l'aspetto soggettivo della condotta dei carabinieri e la qualifica come meramente colposa della stessa ritenuta dalla sentenza di appello, secondo la quale l'insorgenza del proposito minaccioso e la conseguente formulazione della minaccia poi veicolata ha costituito l'effetto non voluto dell'iniziativa dei carabinieri.

La sentenza di secondo grado **non esclude in modo netto** una preliminare rappresentazione delle conseguenze del contatto con il **[Imputato interm.]**.

A titolo esemplificativo basti citare, da un lato il punto a pag. **2063** (“*L'improvvida iniziativa dei carabinieri ebbe sicuramente l'effetto di tramutare quella che fino a quel momento era stata una minaccia generica e indeterminata, da parte di Cosa Nostra, in una minaccia specifica e qualificabile ai sensi dell'art. 338 c.p., perché finalizzata a condizionare le scelte del Governo, soprattutto in materia di politica carceraria. Era uno degli esiti prevedibili e che fu certamente previsto come conseguenza quanto meno possibile di quell'iniziativa, poiché se Cosa Nostra avesse risposto alla sollecitazione al dialogo facendo conoscere le sue richieste e ponendole come condizione non negoziabile per fare cessare le stragi, ne sarebbe scaturito un vero e proprio ricatto allo Stato, consistente nella prospettiva di riprendere le stragi o gli attentati se le richieste di Cosa Nostra non fossero state accolte. Ciò nondimeno **[Imputato CC 1]** e **[Imputato CC 2]** formularono la loro proposta ....*”) e dall'altro quello che chiude il capitolo 6 a pag. **2258**, secondo cui “ *il disegno “spregiudicato” sotteso all'operazione **[Imputato interm.]** “non sottintendeva né implicava alcuna consapevolezza e tanto meno l'accettazione del rischio che ne potesse sortire, come di fatto avvenne,*

*un effetto corroborativo della minaccia stragista, non essendo la sollecitazione al dialogo rivolta agli stessi artefici della minaccia o a chi se ne facesse latore”.*

In tale contesto – e quindi nella stessa prospettiva adottata dalla sentenza – si pone all’evidenza la questione della verifica dell’elemento soggettivo del reato nell’alternativa tra la colpa cosciente ed il dolo eventuale, verifica da compiersi secondo i **criteri indicati dalla sentenza Thyssen delle Sezioni Unite**, secondo cui:

1) il **dolo eventuale** ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorre invece la **colpa cosciente** quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo;

2) **per la configurabilità del dolo eventuale**, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente **si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa** e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l'“iter” e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su **una serie di indicatori** quali:

- a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa;
- b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente;
- c) la durata e la ripetizione dell'azione;
- d) il comportamento successivo al fatto;
- e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
- f) la probabilità di verificazione dell'evento;
- g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione;
- h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank).

Tali elementi **vanno esaminati secondo un approccio integrato che manca nella sentenza impugnata**.

Condivisibile, in tale prospettiva, è l’approccio della **memoria presentata nell’interesse di [Imputato CC 2]** il 28 marzo 2023 che invoca un confronto con tutti gli elementi indicati dalle

Sezioni Unite, anche se le argomentazioni spese da un lato **non sono condivisibili** per quanto riguarda la qualifica del **[Imputato interm.]** come **confidente** ai sensi dell'art. 203 c.p.p. (*retro*) e, dall'altro, svolgono **considerazioni di merito** che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, ma andranno rimesse alle valutazioni del giudice del rinvio.

Va piuttosto rilevato che la sentenza impugnata non tiene conto degli elementi di valutazione indicati dalle Sezioni Unite, in quanto:

- a) parla di **condotta colposa**, in quanto negligente ed improvvida, **giustificandola con la finalità solidaristica**, rientrante nel "*fine della condotta*", ma **omettendo il confronto con la "compatibilità con esso delle conseguenze collaterali"** richiesto dalle Sezioni Unite, nonostante riconosca come l'emersione della minaccia stragista sia stato proprio l'effetto dell'iniziativa assunta;
- b) affronta in modo **parziale e contraddittorio** il tema della **doverosità della condotta**, avendo rilevato in alcuni casi un comportamento in "*assoluto contrasto con ed in spregio ai propri doveri istituzionali*" (pag. 1273), in altri un comportamento **superficiale, negligente e supponente** (pag. 2120), in altri ancora "*spregiudicato*" (pag. 2258), senza confronto (ai fini della verifica della "*lontananza*" della condotta tenuta) con le **previsioni ordinamentali** relative all'attività degli ufficiali dei carabinieri (D.Lgs. 15/03/2010, n. 66), **pur dando atto della mancanza** di un **ordine** dei superiori per attivare l'iniziativa e di un **input politico** in tal senso per giungere a quella che viene definita "una alleanza ibrida", nonché della **decisione dello Stato**, dopo la strage di Capaci, "*di non cedere a compromessi o di intraprendere percorsi clandestini per giungere ad indicibili accordi*" (pag. 2069);
- c) esamina il **comportamento successivo al fatto** riconducendo da un lato la **mancata perquisizione del covo di [Imputato 7 (deced.)]** alla intenzione di **lanciare un segnale di disponibilità** a mantenere o riprendere il filo del dialogo rivolto alla componente c.d. "moderata" e, dall'altro, il **c.d. velo su [Imputato 6 (stralciato e deced.)]** quale frutto di una "*operazione di intelligence finalizzata alla costruzione di una alleanza ibrida sotto l'impellenza di ragioni superiori e di una reciproca convenienza anche se suscettibili di acquistare un respiro strategico (sotto il profilo dell'auspicato ripristino di un rapporto di non belligeranza o di conflittualità sostenibile tra Stato e mafia)*" – pag. 2246 – giustificando tale impostazione sulla base di una "*prassi consolidata di contatti e relazioni pericolose tra appartenenti alle forze dell'ordine e membri dell'onorata società*" (pag. 2247), **senza verificare la compatibilità** tra la **strategia ben precisa** di cui tale condotta successiva rappresentava espressione e la **ritenuta qualifica in termini meramente colposi** dell'iniziativa avviata contattando il **[Imputato interm.]**;

d) **omette** infine di confrontarsi con gli **altri elementi** indicati dalle Sezioni Unite.

**In definitiva, l'affermazione** che il disegno “spregiudicato” sotteso all’operazione **[Imputato interm.]** “non sottintendeva né implicava alcuna consapevolezza e tanto meno l'accettazione del rischio che ne potesse sortire, come di fatto avvenne, un effetto corroborativo della minaccia stragista, non essendo la sollecitazione al dialogo rivolta agli stessi artefici della minaccia o a chi se ne facesse latore” (pag. 2258, a chiusura del capitolo 6) **non è supportata da un ragionamento conforme ai canoni indicati dalle Sezioni Unite.**

### **5. La minaccia al Governo X: l'assoluzione di [Imputato 3] e la riqualificazione come tentativo della condotta di [Imputato 1]**

Con il **motivo 3** il ricorso della Procura generale di Luogo1 censura come illogica l’esclusione della prova della trasmissione da **[Imputato 3]** all’allora Presidente del Consiglio X della minaccia stragista con la relativa assoluzione dello stesso per non aver commesso il fatto e come contraddittoria tale assoluzione rispetto alla riqualificazione come tentativo della condotta di **[Imputato 1]** nei confronti del Governo insediatosi nel 1994 (con conseguente declaratoria di prescrizione).

Il **ricorso** proposto per **[Imputato 1]** dall’avvocato **Anania (motivo 2, seconda parte)** censura la sentenza nella parte in cui qualifica la sua condotta come tentativo, ritenuto provato l’intervento dopo l’insediamento del Governo X, pur escludendo la trasmissione della minaccia a quest’ultimo da parte di **[Imputato 3]**.

Va richiamato il **principio** per il quale, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché **sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento**» (Sez. II, n. 9106/2021).

Per le ragioni di seguito indicate tutte le citate doglianze rientrano tra quelle ritenute inammissibili dalla giurisprudenza.

**5.1. Quanto alla prima parte del motivo 3** del ricorso della Procura generale (censura come illogica l’esclusione della prova della trasmissione da **[Imputato 3]** all’allora Presidente del Consiglio X della minaccia stragista) si esaminano partitamente le singole deduzioni (riportate seguendo l’ordine espositivo della sentenza).

**5.1.1.) Illogicità della mancata comunicazione da parte di [Imputato 3] a X dei contatti e dell'accordo pre-elettorali con il sodalizio mafioso per il tramite di [Imputato 5 (deced.)]**

[Illogico sostenere che «all'amico imprenditore X che, con una nuova forza politica, era sceso in politica ed ambiva ad assumere il ruolo di Primo Ministro, l'odierno [Imputato 3] (che pure in quel contesto aveva avuto ed aveva un ruolo determinante nella fondazione di Forza Italia) **non abbia riferito nulla dei suoi contatti, per un possibile sostegno elettorale, con esponenti di vertice di cosa nostra** (ma anche della ndrangheta, come peraltro rimasto accertato nell'impugnata sentenza alle pag. 2844 e segg.); **tacendo, in particolare, al X sulle contropartite che andava promettendo**, non certamente a titolo personale, ma a nome e per conto del suo dominus, e non già della neo formazione politica; e tacendo, altresì, della esplicita minaccia di una ripresa delle stragi in mancanza di un'intesa di questo genere e, poi, del rispetto dei patti che si andavano a definire» (ricorso pagg. **61/62**)].

Il ricorso **non si confronta con le plurime argomentazioni spese dalla sentenza alle pagine 2801-2871** quali, in particolare:

- a) la mancanza di prova di una minaccia stragista preventiva, in quanto nella fase pre-elettorale si registrò, piuttosto, una “**convergenza di interessi**” (pagg. 2821, 2842) tra le assicurazioni e le garanzie ricevute da [Imputato 3] e la decisione di Cosa Nostra di appoggiare il nuovo partito politico;
- b) la natura **non dimostrativa** di tale patto “politico-elettorale” della minaccia stragista preventiva sottostante alla mediazione di [Imputato 3];
- c) la mancata indicazione, **negli apporti dichiarativi**, di riferimenti alla informativa a X di tale patto “politico-elettorale”;
- d) la **differenza tra questo accordo e la minaccia stragista post-elezioni** portata avanti da [Imputato 4 (collab.)] e [Imputato 1] (pag. 2843);
- e) la **mancanza nella stessa sentenza di primo grado** del riconoscimento della conoscenza da parte di X di accordi o minacce preventive (pag. 2821).

Oltre al mancato confronto con tale ordito argomentativo (cui il ricorso si limita ad opporre genericamente la contiguità dei rapporti tra X e [Imputato 3]) **non si specifica quale sarebbe la decisività**, ai fini della consumazione del reato successivamente all'insediamento del Governo, della conoscenza da parte del futuro Premier delle assicurazioni pre-elettorali fatte da [Imputato 3], pur essendo queste sintomatiche della conclusione di un accordo illecito su base volontaria e di reciproca utilità per gli stipulanti, come tale in evidente antitesi, e certamente non propedeutico, alla successiva

veicolazione di una minaccia qualificata, punto questo sì decisivo ai fini della consumazione del reato di cui all'art. 338 c.p. in danno del Governo X.

### **5.1.2.) Svalutazione della rimodulazione nel 1994 della somma estorta alla Z di X**

[Illogicità della svalutazione (pagg. 2877-2879) della «rimodulazione della somma estorta alla Z di X» e della tesi secondo cui l'aumento dell'importo da pagare a cosa nostra avrebbe potuto essere «concordato senza l'intervento di **[Imputato 3]**» e che quest'ultimo «avrebbe potuto concordare con i mafiosi l'aumento della tangente annuale senza neppure parlarne con "l'amico" X, del quale curava la problematica dei rapporti con cosa nostra da numerosi anni» (**ricorso pagg. 59-61**)].

Trattasi di una censura **parziale ed eccentrica** rispetto al punto della sentenza impugnata che affronta il tema (pag. **2877-2880**) senza negare la rimodulazione, quanto piuttosto affermando – in modo che non può definirsi manifestamente illogico – che la stessa ed il pagamento delle società di X anche durante il 1994 era “*instradato su binari prestabiliti tali da non comportare un'attività ulteriore di **[Imputato 3]** quale mediatore tra Cosa Nostra e X*” (pag. 2897) e che “*un conto erano i rapporti che **[Imputato 3]** ha intessuto in riferimento alle questioni del gruppo societario riferibile a X e legate anche al pagamento delle tangenti mafiose e altra, diversa, era la questione della pressione dell'organizzazione mafiosa tale da integrare il reato aggravato di cui all'art. 338 c.p. nei confronti di X quale Presidente del Consiglio e dunque di rappresentante del Governo della Repubblica*” (pag. 2880).

### **5.1.3.) Illogicità dell'affermazione della mancanza di prova che fosse X e non altri la fonte informativa di **[Imputato 3]** sui progetti di legge di prossima approvazione**

[Illogicità della affermazione (pag. 2923) secondo cui «il **[Imputato 3]**, in previsione degli incontri con **[Imputato 5 (deced.)]** e, cioè, con l'emissario in terra lombarda dei vertici di cosa nostra, si informava delle **iniziative di carattere normativo adottate dal Governo**, ovvero dalla forza politica facente capo a X, non già con lo stesso X, ma con non meglio precisato “qualche altro esponente di vertice di Forza Italia o fidato compente dell'ufficio legislativo di quel partito egualmente a conoscenza dei particolari tecnici di questi propositi normativi”; non considerando, al riguardo, che su questioni così tanto delicate, da involgere la tenuta stessa del Governo di coalizione, non poteva essere escluso proprio il Presidente del Consiglio, che già aveva provocato una frattura all'interno della compagine governativa con la presa di posizione del Ministro T nel luglio del 1994 e che quindi

rischiava la caduta del Governo se fossero state scoperte analoghe improvvise iniziative» (**ricorso pagg. 62-63**).

**Non viene evidenziata dal ricorso una illogicità manifesta**, avendo la sentenza argomentato congruamente sulla **genesì dei progetti di legge e sulla esclusione di X quale unica fonte informativa** del **[Imputato 3]** delle iniziative legislative in corso, trattandosi di progetti che rientravano nell'agenda di governo e che i soggetti di vertice e/o con responsabilità tecniche/normative di quel partito possedevano senza bisogno per **[Imputato 3]** di doversi rivolgere a X (pagg. 2919 e segg. ed in particolare pag. 2923).

D'altra parte, **entrambe le sentenze di merito** escludono che le iniziative legislative assunte quando il Governo X era in carica siano state effetto diretto di una minaccia, ma affermano che furono il frutto di libere scelte di quella consistente componente di soggetti facenti parte di Forza Italia che, per risalente asserita vocazione "garantista", da tempo si battevano contro alcuni provvedimenti adottati in funzione antimafia dai precedenti Governi. Tale passaggio, non censurato, conferma l'ampia platea informativa di cui il **[Imputato 3]** disponeva per acquisire le informazioni poi trasmesse al sodalizio mafioso.

#### **5.1.4.) Illogicità della esclusione della informativa a X di ogni passaggio dei rapporti con il sodalizio mafioso per il tramite di [Imputato 5 (deced.)], considerati i risalenti stretti rapporti tra i due**

[Censura articolata in tre passaggi:

- Illogicità del «**non dare per scontato, sia pure per implicito, che al riguardo l'interlocuzione fra X e [Imputato 3] non poteva che essere diretta, riservata ed esclusiva**, non potendo, per ovvie ragioni, un tale genere di argomenti essere delegati, dall'aspirante leader politico e di governo, ad altri se non al suo (pluriennale) ambasciatore presso Cosa Nostra. **Si trattava, invero, di questioni relative ad interlocuzioni preliminari (prima) ed alle definizioni (dopo)** di intese elettorali con i vertici di organizzazioni criminali, tanto meno in un'epoca, quella della primavera del 1994, immediatamente a ridosso delle più terribili stragi dal dopoguerra, che avevano insanguinato il Paese e turbato la stragrande maggioranza della pubblica opinione. Escludere X dai rapporti pericolosi del **[Imputato 3]** con i vertici mafiosi, significa irrazionalmente immaginare che l'odierno **[Imputato 3]** abbia deciso da solo, senza avvertire il suo dominus, che si stava impegnando a nome dello stesso per il futuro adempimento dei patti» (**ricorso pag. 62**).

- Illogicità della affermazione (pag. 2925) secondo cui “risulta... difficile immaginare che il Presidente del Consiglio, che in quella fase politica non conferì alcun incarico di governo a **[Imputato 3]**, che pure si era alacremente speso per le elezioni ed era stato tra i protagonisti della costituzione di Forza Italia, **si dedicasse, poi, ad incontri confidenziali** con questo stesso soggetto per di più per metterlo al corrente delle iniziative normative che potevano appagare certi desiderata di Cosa Nostra” (ricorso pag. 64).
- Illogicità della affermazione a pag. 2928, secondo cui, «se l'approccio del mafioso **[Imputato 5 (deced.)]** conservava, a prescindere dai toni utilizzati, **un'indiscutibile carica ricattatoria nella sua interlocuzione con [Imputato 3]**, sotto la minaccia di nuove ritorsioni secondo il terribile modello stragista, non è affatto detto che a sua volta **[Imputato 3]**, che nonostante i suoi legami con Cosa Nostra di questa associazione non ha fatto parte, abbia veicolato (né soprattutto era necessario che lo facesse) tale messaggio in termini egualmente intimidatori al "destinatario finale"», in quanto «**non è dato comprendere perché [Imputato 3]**, navigato ed esperto uomo di confine con l'associazione criminale, denominata cosa nostra e le alte sfere dell'imprenditoria nazionale per anni e, poi, amico scomodo del presidente del Consiglio, uomo comunque di straordinaria intelligenza e straordinaria capacità, **si sia tenuto per sé il messaggio ricattatorio dei vertici mafiosi non riportandolo al destinatario finale**, che era colui per il quale si era interessato per la tessitura di un accordo elettorale poi andato a buon fine. In altri termini, è inimmaginabile che il **[Imputato 3]** abbia bleffato con mafiosi di quel calibro, non rappresentando mai al destinatario finale quali potevano essere gli intendimenti dei suoi interlocutori» (ricorso pag. 64)].

Premesso che ai fini della configurabilità del reato **rileva il solo periodo successivo all'assunzione della carica di premier** e rinviando per la questione dei rapporti preelettorali al punto 5.1.1. che precede, va rilevato che, anche su tale versante, non viene dedotta una illogicità manifesta e che le censure sono generiche, in quanto non vengono sottoposte a critiche le plurime spiegazioni date a pag. 2924 e seguenti circa la ragionevolezza del dubbio sul trasferimento a X della minaccia “qualificata”, quali:

- a) la **mancanza di prova di interlocuzioni** tra X e **[Imputato 3]** in quel periodo;
- b) la diffusione, proprio prima dell'inizio dell'attività di Governo, di **notizie di stampa** circa i legami **[Imputato 3]/[Imputato 5 (deced.)]** e di questi con X, che potevano finire per appannare l'immagine del Premier, il che rendeva difficile immaginare incontri confidenziali tra i due;

- c) la possibilità per **[Imputato 3]** di acquisire da altri soggetti informazioni circa le iniziative legislative “in fieri” in tema di legislazione antimafia;
- d) la sufficienza, per **[Imputato 3]**, al fine di assolvere alle richieste veicolategli da **[Imputato 5 (deced.)]**, di limitarsi a riferire quale fosse lo stato degli interventi normativi più di interesse;
- e) la considerazione che, pur risultando la carica minacciosa di gravissima portata nelle richieste di **[Imputato 5 (deced.)]** a **[Imputato 3]**, non si comprende perché questi avrebbe dovuto brandire la minaccia mafiosa come strumento di pressione sul Governo per condizionarne le scelte, dal momento che la condotta avviata dal Governo “*poteva apparire in quella fase pacificamente incanalata verso il soddisfacimento di certi risultati tendenzialmente in linea con l’accordo pre-elettorale siglato da [Imputato 3]*”, circostanza coerente con «l’**emblematico invito** di quest’ultimo agli uomini di Cosa Nostra a **non commettere ulteriori iniziative** di attacco allo Stato che potevano intralciare quel percorso; sicché risulta estremamente difficile (per non dire impossibile) comprendere la ragione per cui proprio **[Imputato 3]** avrebbe dovuto “minacciare” X affinché realizzasse ciò che, in definitiva, era (*“anche per ragioni del tutto diverse”*) in fase di realizzazione».

**5.2. L’ultima parte del motivo 3** del ricorso della Procura generale della Corte di appello di Luogo 1 deduce la **contraddittorietà** tra l’assoluzione di **[Imputato 3]** per non aver commesso il fatto e la qualifica in termini di tentativo della condotta di **[Imputato 1]** . Sotto altro profilo, quest’ultima statuizione è censurata dal secondo motivo, seconda parte, del ricorso **[Imputato 1]**, avvocato Anania, sul rilievo che manca la prova, per essere inattendibili i collaboratori, della richiesta al **[Imputato 5 (deced.)]** di trasmettere al **[Imputato 3]** e tramite questi al Governo la rinnovata minaccia stragista.

Rilevata la **genericità delle censure proposte dal ricorso [Imputato 1]**, la qualifica in termini di **mero tentativo** della condotta di quest’ultimo **non è contraddittoria** rispetto all’assoluzione di **[Imputato 3]**, ma è al contrario con essa coerente, in quanto l’esclusione della veicolazione della minaccia all’allora capo del Governo esclude la responsabilità per il reato **consumato**, essendo a tal fine **necessaria una comunicazione “qualificata”** ricevuta dal destinatario-parte offesa, ma non anche quella a titolo di tentativo per la **commissione di attività preparatorie** quali devono ritenersi quelle di richiesta al **[Imputato 5 (deced.)]** di comunicazione della minaccia stragista al **[Imputato 3]** affinché la inoltrasse al Governo.

Né la Corte ha utilizzato **diverse regole di giudizio per situazioni identiche**, in quanto i contatti **[Imputato 1] -[Imputato 5 (deced.)]** e **[Imputato 5 (deced.)] -[Imputato 3]** sono supportati da

plurime prove dichiarative ritenute attendibili, mentre il ragionevole dubbio sulla trasmissione della minaccia da **[Imputato 3]** a X si fonda, con adeguata argomentazione, sulla mancanza di una prova logica.

**5.3. Non è infine interesse del [Imputato 3]** sollecitare, come fatto con la memoria dalle pagg. 46 e segg., una rivalutazione completa dei fatti al fine di escludere la ricostruzione di tutti i passaggi, anche precedenti al suo mancato intervento finale (cioè fino ai due contatti avuti con il **[Imputato 5 (deced.)]** nel 1994 dopo l'insediamento del Governo X), **una volta che resista alle censure la sua assoluzione per non aver commesso il fatto**. Si è infatti affermato (*ex plurimis*, Sez. VI, n. 49554/2018 che richiama Sez. Un. n. 2110/2016), che **tale formula, unitamente a quella perché il fatto non sussiste, si pone al vertice di quelle favorevoli all'imputato**, oltre le quali non è possibile conseguire risultato migliore, tenuto conto dell'irrelevanza della motivazione rispetto al dispositivo connotato in tal senso (la stessa decisione ha precisato che “non sussiste l'interesse dell'imputato a proporre impugnazione avverso la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, **neppure se pronunciata ex art. 530, comma 2, c.p.p.** – per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova – in quanto tale formulazione non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria ai sensi dell'art. 530, comma 1, cod. proc. pen., anche in ordine agli effetti extrapenali”).

## **6. Conclusioni**

In parziale accoglimento dei ricorsi degli imputati ricorrenti e della Procura generale presso la Corte di appello di Luogo1, annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla minaccia nei confronti dei Governi Amato e Ciampi, con effetto estensivo anche al non ricorrente **[Imputato CC 3]**; inammissibilità nel resto del ricorso della Procura generale presso la Corte di appello di Luogo1; rigetto nel resto degli altri ricorsi.

Roma, 14 aprile 2023

**Il sostituto Procuratore generale**

Pietro Molino

**Il sostituto Procuratore generale**

Tomaso Epidendio

**L'Avvocato generale**

Pasquale Fimiani

**Copia conforme all'originale sottoscritto dai predetti magistrati a seguito di oscuramento dei dati.**

**Roma 19 aprile 2023**

**Dott.ssa Alessandra Castaldo**